

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI CAMERINO**

**(Provincia di Macerata)**

Rep.n. ....

**OGGETTO: APPALTO “LAVORI SISMA 2016 – REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DELL’ORDINANZA CDPC N. 408 DEL 15.11.2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRESSO L’AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI – LOTTO N. 2: FABBRICATI-“ (CUP: E13G17001230001) (CIG: 7492995714)**

L’anno duemiladiciotto il giorno ... del mese di ....., alle ore ....., nella sede del Comune di Camerino sita provvisoriamente in Via Le Mosse n. 19, dinanzi a me, dott. Angelo Montaruli, Segretario Generale del Comune di Camerino, in qualità di ufficiale rogante giusto disposto dell’art. 97 del D.lgs 267/2000, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

1) Ing. Orioli Marco, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971 (C.F. RLOMRC71A02C770Z), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Territorio – LL.PP. – Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente del Comune di Camerino, nominato con decreto del Sindaco n. 3 del 15.07.2017, e quindi in nome e per conto del Comune stesso che rappresenta, C.F. 00276830437, munito di firma digitale.

2) ....., nato a ..... il .../.../.... residente a ..... in Via ....., n. ...., C.F.: ....., il quale, munito di firma digitale, interviene al presente atto quale legale rappresentante della ditta ....., con sede legale a ....., ....., n. ...., C.F., P.I. e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di .....: ....., giusta visura camerale acquisita nell'ambito della verifica, tramite AVCPASS, dei requisiti dichiarati in sede di gara. L'impresa ..... nel prosieguo di questo atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore". Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto.

P R E M E S S O Che:

1) Con delibera di G.C. n.89 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI SISMA 2016 – REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DELL'ORDINANZA CDPC N. 408 DEL 15.11.2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI – LOTTO N. 2: FABBRICATI-" (CUP: E13G17001230001) (CIG: 7492995714), redatto dall'Università UNICAM Camerino, per un importo complessivo di € 3.400.000,00 di cui € 2.726.550,27 per lavori e € 673.449,73 per somme a

disposizione dell'Amm.ne;

2) che l'intero progetto è finanziato con i fondi speciali stanziati, a seguito dell'emergenza sismica, dalla Regione Marche in favore del Comune di Camerino, come meglio descritto nella sopra citata deliberazione;

3) il RUP è l'ing. Marco Orioli;

4) il CUP è: E13G17001230001; il CIG è: 7492995714;

5) con determinazione del Responsabile Servizio Territorio – LL.PP. – Ambiente – Ricostruzione Pubblica e Manutenzione R.G. n. ... del .../.../2018 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e con gli specifici poteri derogatori alla legislazione vigente in materia previsti dalla normativa speciale emanata in seguito agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016, di cui al Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge n. 229/2016, s.m.i., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", nonché dall'ulteriore normativa speciale di protezione civile, di cui alle Ordinanze CDPC n. 408 del 15/11/2016 , n. 394/2016, e n. 388/2016;

6) con la citata Determinazione n. .../2018 è stato approvato, contestualmente, il bando di gara, il disciplinare di gara, corredato dei relativi allegati e modulistica di gara, pubblicati all'Albo pretorio comunale on line, sul profilo del committente, e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

7) il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento dei lavori è

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice; la categoria prevalente dei lavori di cui al DPR n. 207/2010 è la OG1, class. III-bis; categorie scorporabili: OS18-A (s.i.o.s.), class. III; OS3, class. II; OS30, class.I.

8) con determinazione dello stesso Responsabile Settore Tecnico R.G. n.... del .../.../2018 l'appalto è stato aggiudicato al citato appaltatore con il ribasso del .....% e pertanto al prezzo di € ....., oltre IVA come per legge, alle condizioni di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 89/2018, integrata con quanto previsto negli atti di gara approvati con determinazione R.G. n. ..../2018, nonché con i contenuti di cui all'offerta tecnico-economica dell'appaltatore;

9) i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data .../.../2018; il possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguenza che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

10) è stato inoltre pubblicato l'esito di gara come per legge.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il Comune di Camerino affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI SISMA 2016 –

REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DELL'ORDINANZA CDPC N. 408 DEL 15.11.2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI - LOTTO N. 2: FABBRICATI-". L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (nel seguito "Codice"), al DPR n. 207/2010 - nelle parti ancora vigenti - e al D.Lgs. n. 81/2008.

**Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a € ....., oltre IVA come per legge (importo a base di gara soggetto a ribasso di € **2.675.976,93**, detratto l'importo del ribasso percentuale pari a ...%, corrispondente ad € ....., oltre gli oneri per la sicurezza di € **50.573,34**, per un totale di € .....);

2. Il contratto è stipulato interamente a corpo.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile.

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale

d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché di quanto contenuto nell'offerta tecnica formulata dall'appaltatore.

**2.** E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Non costituisce riferimento contrattuale il computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, in quanto ha il solo scopo di agevolare l'operatore economico nella formulazione della sua offerta.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino in Via Le Mosse n. 10\_.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. Si rinvia alla puntuale disciplina stabilita dall'art. 6 del citato D.M. n. 145/2000.

**Articolo 5. Termini per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.**

1. I lavori, conformemente a quanto contenuto nell'Offerta Tempo dello'appaltatore, dovranno essere ultimati in giorni .... (in lettere:.....) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché sviluppati conformemente al Cronoprogramma di cui all'Offerta Tecnica del medesimo appaltatore.

I lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data .../.../2018.,

**Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.

2. La stessa penale trova applicazione in caso di ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sul cronoprogramma, offerto in sede di gara, in proporzione all'importo di queste.

3. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento di cui al relativo SAL.

5. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

#### **Articolo 7. Sospensioni, riprese dei lavori**

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. La sospensione è ammessa inoltre per le modifiche di cui all'art. 106 di detto Decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, comma 1.b.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, nonché quelli previsti dagli atti di gara, come integrati dai contenuti dell'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'appaltatore.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo.

3.L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4.Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

5. L'appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Camerino, approvato con

delibera di Giunta comunale n. 248 del 19.12.2013. La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amm.ne la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

6. Costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali derivanti da prescrizioni speciali di cui al disciplinare di gara, concernenti le seguenti prestazioni oggetto di appalto: le operazioni dovranno essere eseguite con più turni ed almeno nella fascia oraria 06,00-20,00, festivi compresi. Per tale prescrizioni non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori è a corpo.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo – Variazioni al progetto ed al corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modiche o varianti in corso d'opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

### **Articolo 11. Pagamenti**

1. I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00). Verranno emessi S.A.L. per un importo non superiore al 90% dell'importo netto contrattuale, pertanto la rata di saldo avrà un importo minimo pari al 10% dell'importo netto contrattuale. Trova applicazione l'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto si procederà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2 del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla

prestazione di una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103, c. 6 del codice;

4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità.

A tal fine l'appaltatore di seguito indica il conto dedicato, specificando le persone delegate ad operare su di esso e si obbliga a comunicare ogni modifica relativa a tali dati:

- Istituto di credito ..... - Agenzia di ..... -  
IBAN: ....., intestato a ..... ; Persona delegata: .....

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui in premessa;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

e) l'appaltatore assume l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento

della propria (eventuale) controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 L. 136/2010;

f) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate - a pena di nullità assoluta, senza necessità di declaratoria - nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; tali contratti dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante la quale verificherà l'inserimento di dette clausole.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e al saldo, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura prevista dalla normativa in materia.

#### **Articolo 13. Certificato di collaudo e gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 14. Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto e dalla legge.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, le seguenti ipotesi:

- la cancellazione dell'appaltatore dall'elenco "Anagrafe antimafia degli esecutori", ai sensi dell'art. 30, comma 11 del D.L. n.

189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 s.m.i.;

- qualora sia stata disposta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei diritti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il presente contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che il Comune di Camerino intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico dell'opera che varia tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, si può procedere secondo quanto stabilito dagli articoli 205 e 207 del Codice.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario di cui all'art. 205 del codice sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ivi compreso quanto previsto dall'art. 105, c. 9 del Codice. In caso di inadempimento si applica l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e si procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica l'art. 30, c. 6 del Codice.

**Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione

di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**Articolo 18. Adempimenti in materia protocollo legalità.**

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi indicate dall'art. 1, c. 53 della L. n. 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi, guardiania di cantieri), nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tali imprese, ai sensi del citato art. 1, c. 52 dovranno essere incluse nelle white list istituite presso le Prefetture.

**Articolo 19. Impegno dell'appaltatore per la cooperazione ai fini della vigilanza collaborativa di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 26/10/2016 da ANAC, Dipartimento di Protezione Civile, e Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.**

Con la sottoscrizione del presente atto, l'appaltatore si impegna a garantire piena e fattiva cooperazione al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche e dei controlli, inerenti l'attività di vigilanza collaborativa sugli atti e documenti relativi all'appalto in oggetto, da

parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo procedure, modalità e termini previsti nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 26/10/2016 da ANAC, Dipartimento di Protezione Civile, e Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, qui da intendersi espressamente richiamato.

**Articolo 20. Cessione e Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e non può superare il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori; per i pagamenti si procederà ai sensi del citato art. 105, comma 13.

**Articolo 21. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice mediante polizza n. .... emessa in data .../.../2018 dalla Compagnia di Assicurazione ....., per l'importo di € ..... pari al ....% dell'importo del contratto (percentuale da garantire pari al ....% ridotta del ....% per effetto della certificazione di qualità norme serie UNI CEI ISO 9000 e del ....% per la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, come previsto dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

**Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice e dell'articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero: ..... del .../.../2018 e relativa appendice n. .... del .../.../2018 entrambe emesse dalla Compagnia di Assicurazione ..... per i seguenti importi:

a) danni di esecuzione per una somma assicurata di € .....; danni alle opere preesistenti € .....

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00.

### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti elaborati progettuali:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) i documenti ed elaborati progettuali approvati con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 89/2018, costituiti dagli elaborati di cui all'allegato Elenco A);

c) il piano operativo di sicurezza;

2. I documenti di cui al precedente comma, lett. a) e b) vengono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, si intendono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

**Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti e il D.Lgs. n. 81/2008.

**Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Tutte le spese relative al presente atto (bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'impresa, comprese quelle occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**ART. 26 - Trattamento dati personali**

Il Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Camerino ho redatto il presente atto, **formato e stipulato in modalità elettronica**, mediante utilizzo e controllo degli strumenti informatici su n. ... pagine. Il presente contratto redatto in modalità elettronica viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono digitalmente, unitamente agli allegati di cui alle lettere a) e b) del precedente art.. 23, nonché ai documenti ed elaborati progettuali approvati con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 89/2018, costituiti dagli elaborati di cui all'allegato Elenco A);

p. Comune di Camerino

Il Responsabile

Servizio Territorio – LL.PP. – Manutenzione,

Ricostruzione Pubblica e Ambiente

Ing. Marco Orioli

p. l'impresa .....

Il legale rappresentante

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Angelo Montaruli)